

N. 26.893 di rep.

N. 7.759 di racc.

**Verbale di assemblea straordinaria**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2010 (duemiladieci),  
il giorno 11 (undici),  
del mese di novembre  
alle ore 10,21 (dieci e ventuno),  
in Segrate (MI), in via Mondadori n. 1.

Avanti a me **dott.ssa Renata Mariella**, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Costa Maurizio**, nato a Pavia il 29 ottobre 1948, domiciliato per la carica in Milano, via Bianca di Savoia n. 12, della cui identità personale io notaio sono certa, il quale, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni denominata:

**"Arnoldo Mondadori Editore S.p.A."**

con sede legale in Milano, via Bianca di Savoia n. 12, capitale sociale sottoscritto e versato euro 67.451.756,32, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 07012130584, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1192794,

mi chiede di far constare della parte straordinaria dell'assemblea della società stessa convocata in prima convocazione per oggi alle ore 10,00 in questo luogo, giusta l'avviso di convocazione di cui *infra*, con l'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea che ha già provveduto a trattare la parte ordinaria all'ordine del giorno (oggetto di separata verbalizzazione), si svolge, quanto alla parte straordinaria dello stesso, *infra* riprodotto, come segue.

Presiede il Comparsente nella sua predetta veste, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale vigente, il quale richiama le comunicazioni e precisazioni date in sede di formalità di apertura dei lavori e qui di seguito trascritte:

- oltre ad esso Comparsente sono presenti gli amministratori signori Pasquale Cannatelli, Martina Forneron Mondadori, Mario Resca, Marco Spadacini e Carlo Maria Vismara;
- sono pure presenti tutti i sindaci signori Ferdinando Superti Furga, Francesco Giampaolo e Franco Carlo Papa;
- sono assenti giustificati gli altri amministratori;
- il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, ammonta ad euro 67.451.756,32 suddiviso in numero 259.429.832 azioni ordinarie da nominali euro 0,26 cadauna;
- è stata verificata la conformità delle deleghe rispetto alle disposizioni dell'art. 2372 cod. civ. e le comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ai fini della partecipazione all'assemblea sono conformi alle vigenti disposi-

zioni;

- nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati delle presenze;
- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del citato decreto legislativo messa a disposizione di tutti gli intervenuti;
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute e, in caso di delega, del socio delegante, nonché i nominativi degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari è a disposizione. L'elenco, completato dai nominativi dei soggetti che eventualmente intervenissero successivamente, sarà allegato, quale sua parte integrante, al verbale dell'assemblea;
- saranno inoltre allegati al verbale dell'assemblea, quale sua parte integrante, l'elenco nominativo dei soggetti che abbiano espresso rispettivamente voto favorevole, contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni possedute;
- i nominativi degli azionisti, con il numero di azioni da ciascuno possedute e le relative percentuali di partecipazioni, che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione alla data odierna, sono i seguenti:

<u>Azionista</u>	<u>n.ro az. ord. poss.</u>	<u>% sul cap.</u>
<b>Silvio Berlusconi</b> (indirettamente tramite Fininvest S.p.A.)	130.773.658	50,408%
<b>Silchester International Investors LLP</b> (in qualità di gestore, tra gli altri, del fondo Silchester International Investors International Value Equity Trust, che detiene il 5,95% e del fondo Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, che detiene il 3,23%)	32.073.748	12,363%

**Tweedy Brown**

**Company LLC**

(in qualità di gestore,  
tra gli altri, del fondo

Tweedy Browne Global

Fund che detiene il 4,124%) 12.669.738 4,883%

- alla data odierna la società detiene direttamente n. 17.850.101 azioni proprie ordinarie e ulteriori n. 4.517.486 azioni Mondadori ordinarie sono detenute dalla controllata Mondadori International S.A.;

- le azioni proprie complessive detenute sono quindi n. 22.367.587, pari al 8,62% del capitale sociale;

- non consta al consiglio l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 in merito all'esercizio dei diritti inerenti le azioni o al trasferimento delle stesse;

- come raccomandato dalla Consob, analisti finanziari e giornalisti accreditati sono stati messi in condizione di seguire i lavori assembleari;

- assistono all'assemblea, per far fronte alle esigenze organizzative dei lavori, alcuni dipendenti della società;

- relativamente alle relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea sono stati effettuati gli adempimenti informativi nei termini e con le modalità previsti dal regolamento Consob n. 11971/1999 e dall'art. 3 del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 5 novembre 1998 n. 437; in particolare le relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno sono state rese disponibili presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicati sul sito internet della società a decorrere dal 25 ottobre 2010;

- in merito ai citati adempimenti informativi, è stata data indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea e a mezzo comunicato stampa trasmesso a Borsa Italiana S.p.A e pubblicato sul sito internet della società in data 25 ottobre 2010;

- le relazioni illustrative degli amministratori, peraltro distribuite all'ingresso, sono state inoltre inviate agli azionisti che ne hanno fatto richiesta e sono a disposizione degli azionisti intervenuti;

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle inserzioni n. 119 del 7 ottobre 2010, e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" dell'11 ottobre 2010;

- gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto, anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2359-bis del codice civile, devono dichiararlo e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- è in funzione in sala e nella sala adiacente un impianto di

registrazione degli interventi;

- lo svolgimento dell'assemblea viene audio e video registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e che la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale stesso; la registrazione sarà quindi cancellata come precisato nell'informativa ex art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 messa a disposizione di tutti gli intervenuti;

- gli azionisti che si dovessero assentare, anche temporaneamente, devono farlo constatare al personale incaricato all'uscita della sala, comunicando il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate e consegnando la scheda di partecipazione che verrà restituita in caso di rientro;

- salvo diverse decisioni, le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

#### **Tutto ciò premesso**

il Presidente conferma che l'assemblea è validamente costituita anche in sede straordinaria, essendo intervenuti, in proprio o per delega, n. 40 azionisti per complessive n. 166.280.808 azioni con diritto di voto, pari al 64,09% del capitale sociale con diritto di voto ed atta a discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

*Parte ordinaria:*

*omissis*

*Parte straordinaria:*

1. *Modifica degli articoli 9, 11, 12, 14, 16, 17, 27 e 28 dello statuto sociale anche in relazione alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate) e del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (di attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati); deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.*

Passando alla trattazione dell'unico punto di parte straordinaria all'ordine del giorno, il Presidente:

- invita me notaio a dare lettura della relativa proposta di deliberazioni riportata nel fascicolo distribuito agli intervenuti, contenente la relazione illustrativa degli amministratori ed *infra* trascritta (una copia della relazione illustrativa all'assemblea straordinaria viene al presente allegata sotto "A");

- dichiara aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, invitando gli azionisti che desiderino prendere la parola a comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Interviene il signor Gianfranco Caradonna, nella sua qualità sia di azionista sia di giornalista, il quale esprime anzitutto il proprio apprezzamento per il fatto che le modifiche

statutarie in oggetto siano state sottoposte all'approvazione dell'assemblea degli azionisti.

Prosegue quindi chiedendo al Presidente di esprimere la propria opinione in merito alla riforma, che dovrebbe essere finalizzata a meglio garantire gli azionisti, ma che, a suo dire, appare più formale che sostanziale.

Per concludere, lo stesso Caradonna chiede se il Consiglio di Amministrazione si sia già riunito per approvare la trimestrale e se si possano avere delle anticipazioni sui relativi dati, auspicando che, qualora non si sia già svolto, in futuro il Consiglio venga convocato prima dell'assemblea degli azionisti.

Prende quindi la parola l'azionista Carlo Fabris, il quale chiede conferma che dell'odierna assemblea vengano redatti due distinti verbali, ossia un verbale da trascrivere a libro per la parte ordinaria ed un verbale per atto pubblico relativamente alla parte straordinaria, chiedendone l'invio via e-mail.

Chiede quindi di conoscere l'opinione del Presidente in merito alla possibilità che una eventuale crisi di Governo abbia delle ripercussioni sulla Società, precisando comunque che a suo parere le conseguenze sarebbero positive.

Fabris esprime anch'egli il proprio gradimento per il fatto che le modifiche statutarie in oggetto siano state sottoposte all'approvazione dell'assemblea degli azionisti e chiede alcuni chiarimenti su alcune specifiche modifiche.

Relativamente alla nuova formulazione dell'art. 11 dello statuto sociale, chiede conferma che la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto permanga in capo all'azionista, una volta effettuata la comunicazione alla società da parte dell'intermediario, anche qualora il medesimo azionista alieni, successivamente alla predetta comunicazione e prima dell'assemblea, tutte le proprie azioni, esprimendo il proprio fermo dissenso qualora tale ricostruzione fosse esatta.

In merito alla modifica dell'art. 17, l'azionista Fabris preannuncia anzitutto il proprio voto favorevole, e chiede quindi chiarimenti in merito all'integrazione inserita nel terzo comma del medesimo articolo, in base alla quale l'attestazione o certificazione relativa alla percentuale di capitale detenuta dai soci ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione possa essere anche solo comunicata alla Società.

Con riguardo infine al nuovo comma 16 dell'art. 27 dello statuto sociale, che prevede la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione, chiede spiegazioni sulla disposizione in base alla quale le predette riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente e sulle relative modalità di verbalizzazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente passa a fornire le repliche che seguono.

In risposta all'intervento dell'azionista Caradonna, lo ringrazia anzitutto per l'apprezzamento espresso sul fatto che le modifiche statutarie siano state portate all'approvazione dell'assemblea, sottolineando come la Società cerchi sempre di onorare il criterio di trasparenza nei confronti dei propri azionisti.

Conferma quindi che il Consiglio di Amministrazione non si è ancora tenuto e si riunirà a valle dell'assemblea, ma solo per motivi di carattere tecnico, e cioè per permettere, come risulta dal primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, la nomina dei nuovi consiglieri di amministrazione indipendenti, al fine di ampliare il Consiglio e permettere la nomina dei nuovi comitati per il controllo interno e per la remunerazione e del comitato parti correlate, sempre nell'ottica di assolvere gli adempimenti prescritti dalla legge con il maggior rigore possibile.

Sottolinea in ogni caso come verrà data grande evidenza ai risultati della Società, non solo attraverso i comunicati stampa e la presentazione degli analisti, ma anche attraverso ogni ulteriore mezzo che garantisca la massima diffusione dell'andamento della Società nei primi nove mesi dell'anno.

In risposta alle domande del dottor Fabris, conferma che verranno redatti due verbali separati, uno per la parte ordinaria ed uno per la parte straordinaria, e che è stata presa nota della sua richiesta di ricevere la relativa documentazione anche via e-mail.

Con riguardo alla domanda "fuori sacco", e cioè se una eventuale crisi di Governo possa avere ripercussioni sulla Società, il Presidente sottolinea come l'andamento della Società sia un andamento che vive del suo *business*, ossia la vendita di libri e di giornali, e quindi ritiene che non sia soggetto a variazioni legate alla situazione politica, evidenziando anzi come la qualità dei prodotti e della proposta editoriale renda fiduciosa la Società sulle prospettive del proprio *business*.

Il Presidente passa quindi la parola al Consigliere Carlo Maria Vismara, il quale evidenzia come sia il legislatore sia Consob si stiano muovendo su dei filoni precisi, come ad esempio la semplificazione, il maggior accesso e la trasparenza offerti dall'utilizzo delle tecnologie e la protezione delle minoranze, in accoglimento delle istanze provenienti dalla comunità finanziaria. Con riferimento alle domande specifiche poste dall'azionista Fabris, rileva come la Società si sia limitata a recepire con la consueta tempestività le novità introdotte, della cui bontà si potrà avere conferma solo con la pratica.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che in questo momento i dati sulle presenze sono invariati,

- pone in votazione, per alzata di mano (ore 10,36), il testo di deliberazioni, di cui io notaio ho dato lettura e qui di seguito trascritto:

*"L'Assemblea straordinaria della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*- di modificare gli articoli 9, 11, 12, 14, 16, 17, 27 e 28 dello Statuto sociale in conformità al testo proposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea straordinaria allegata sotto "A" al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale;*

*- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, ai legali rappresentanti pro-tempore in via tra loro disgiunta, per procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle presenti delibere e del testo adottato dello statuto sociale, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali eventualmente richieste."*

L'assemblea unanime approva.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il Presidente proclama il risultato.

Constatato che l'ordine del giorno è stato integralmente svolto, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Sono le ore 10,40 (dieci e quaranta).

\* \* \*

Il Presidente consegna a me notaio

- lo statuto comprensivo delle modifiche sopra deliberate che io notaio allego al presente sotto "B";


- l'elenco nominativo degli intervenuti che io notaio allego al presente sotto "C", in unico fascicolo con il dettaglio delle votazioni.

Del presente ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive, omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati tutti.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per quattordici pagine e della quindicesima sin qui.

F.to Maurizio Costa

F.to Renata Mariella notaio



**MONDADORI**

ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
DELL'11/12 NOVEMBRE 2010

Allegato "A"  
del n. 26893  
4459  
di rep.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEGLI  
AMMINISTRATORI



**Modifica degli articoli 9, 11, 12, 14, 16, 17, 27 e 28 dello statuto sociale anche in relazione alla disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate) e del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (di attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati); deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.**

*M. Comi*

**Arnoldo Mondadori Editore SpA**  
Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12  
Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 07012130584  
Capitale sociale Euro 67.451.756,32 i.v.

## **Assemblea straordinaria degli Azionisti dell'11 novembre 2010**

### **Relazione illustrativa degli Amministratori**

**Modifica degli articoli 9, 11, 12, 14, 16, 17, 27 e 28 dello statuto sociale anche in relazione alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate) e del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (di attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati); deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello Statuto sociale di Arnoldo Mondadori Editore SpA.

#### **Motivazioni e illustrazione delle variazioni dello Statuto proposte**

Le modifiche proposte sono prevalentemente riferibili ad esigenze di adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, recepita nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (di seguito D. Lgs. 27/2010), che ha introdotto rilevanti novità normative in relazione, tra l'altro, alla disciplina applicabile alle assemblee di società emittenti titoli quotati in materia di convocazione, funzionamento e legittimazione all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto.

La nuova disciplina – secondo quanto espressamente previsto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto – avrà applicazione a decorrere dalle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato successivamente al 31 ottobre 2010, continuando ad applicarsi fino a tale data le disposizioni attualmente in vigore.

Le modifiche statutarie riferibili alle disposizioni del citato D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 sono di seguito illustrate:

- modalità di convocazione dell'assemblea, mediante pubblicazione sul sito internet della società del relativo avviso di convocazione, fatte salve le ulteriori disposizioni regolamentari applicabili, con abrogazione della vigente disposizione che prevede la convocazione sulla Gazzetta Ufficiale (articolo 9);
- richiamo ed esplicitazione delle previsioni normative relative alla convocazione dell'assemblea ed all'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea su richiesta delle minoranze azionarie (articolo 9);
- adeguamento, in termini di modalità di legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto al principio della c.d. "record date". In particolare la legittimazione è attestata dalla comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario sulla base delle risultanze relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, risultando irrilevanti ai fini



della legittimazione del diritto di voto eventuali variazioni successive a tale termine (articolo 11);

- previsione della facoltà di conferimento e di notifica della delega di voto anche in via elettronica, con modalità da stabilirsi dall'emanando Regolamento del Ministero della Giustizia richiamato dall'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. 58/1998. L'eventuale notifica elettronica della delega sarà effettuabile, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante invio del documento di delega all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società (articolo 12);
- introduzione della facoltà per il Consiglio di Amministrazione di designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire delega con le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno (articolo 12);
- introduzione della facoltà per il Consiglio di amministrazione, al fine di cogliere un'eventuale opportunità di semplificazione organizzativa ed operativa, di avvalersi dell'unica convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in luogo di convocazioni successive alla prima, con riferimento alle disposizioni dell'art. 2369 del codice civile quale modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 27/2010. In caso di assemblea in unica convocazione si applicano i quorum costitutivi e deliberativi di legge richiamati dal citato art. 2369 cod. civ. (articolo 16);
- adeguamento ai nuovi termini di deposito presso la società e di messa a disposizione del pubblico (rispettivamente 25 e 21 giorni prima dell'assemblea a fronte dei 15 giorni attualmente previsti) delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale; relativo adeguamento dei termini corrispondente alla data di deposito delle liste presso la Società, per la determinazione della titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste stesse (articoli 17 e 27).

Sono inoltre proposte ulteriori modifiche statutarie, non riferibili alle disposizioni di cui sopra, riguardanti in particolare:

- l'incremento dagli attuali tre a sette del numero minimo dei membri del Consiglio di amministrazione determinabile dall'assemblea in sede di nomina, in base alla considerazione che l'attuale previsione del numero minimo non risulta adeguato rispetto alle esigenze di composizione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione previste dalle disposizioni in materia di governo societario (articolo 17);
- gli adeguamenti, anche di tipo terminologico, alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva/2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati" con adozione della nuova dizione di "revisione legale dei conti", esercitata da società di revisione, in luogo della precedente di "controllo contabile" (articoli 27 e 28).  
Previsione - con riferimento alle delibere assembleari di conferimento dell'incarico di revisione legale e di determinazione del relativo corrispettivo spettante alla società di revisione - dell'eventuale determinazione da parte dell'assemblea dei criteri per l'adeguamento del corrispettivo medesimo durante il periodo di espletamento dell'incarico (articoli 28);
- l'inserimento della facoltà per il Collegio Sindacale di tenere le proprie riunioni anche per teleconferenza per ragioni di semplificazione operativa in analogia a quanto già previsto per le riunioni del Consiglio di amministrazione (articolo 27).



M. Guallo

M

In allegato, quale parte integrante della presente Relazione, è riportata l'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto dei quali si propongono le modifiche - quali sopra illustrate - nel testo vigente e nel testo proposto.

Si precisa che in relazione all'emanazione dei regolamenti attuativi del D. Lgs. n. 27/2010 ed alla luce della valutazione degli impatti e delle modalità operative connesse alle disposizioni introdotte dal citato Decreto Legislativo, il Consiglio di amministrazione si riserva di valutare eventuali ulteriori modifiche statutarie da proporre ad una successiva riunione assembleare.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non configurano la ricorrenza del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie, riepilogate nel prospetto allegato quale parte integrante della presente relazione, che pone a raffronto l'attuale testo dello statuto e le modifiche proposte con le relative motivazioni e vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea straordinaria della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione*

*delibera*

- di modificare gli articoli 9, 11, 12, 14, 16, 17, 27 e 28 dello Statuto sociale in conformità al testo proposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea straordinaria allegata al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale;*
- di dare mandato al Consiglio di amministrazione e, per esso, ai legali rappresentanti pro-tempore in via tra loro disgiunta, per procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese le presenti delibere ed il testo adottato dello statuto sociale, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali eventualmente richieste."*

Arnoldo Mondadori Editore SpA  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato

  
(Maurizio Costa)

Esposizione a confronto delle modifiche statutarie proposte con il testo vigente


Statuto vigente	Testo proposto
<p><b>Assemblea</b> <b>Articolo 9</b> 1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia. 2. L'Assemblea, in prima e seconda convocazione, deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e le materie da trattare. L'avviso può contenere le stesse indicazioni anche per le convocazioni successive alla seconda. In assenza di indicazione di convocazioni successive alla seconda, l'Assemblea di terza convocazione o successive devono essere convocate entro 30 (trenta) giorni dalle precedenti convocazioni, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 del codice civile a 8 (otto) giorni. 3. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.</p> <p><b>Articolo 11</b> Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano richiesto all'intermediario che ha in deposito le azioni, almeno due giorni prima della data dell'adunanza, l'emissione dell'apposita certificazione.</p>	<p><b>Articolo 9</b> 1. <span style="margin-left: 100px;">invariato</span> 2. <b>L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni normative e regolamentari in vigore.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>articolo</b></p> <p>3. <b>Nei casi di convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci la relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'eventuale richiesta da parte dei soci, ai sensi di legge, di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea deve essere presentata per iscritto e i soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.</b></p> <p><b>Articolo 11</b> 1. <b>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rileveranno ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari. Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto</b></p>



*M. G. M.*

Statuto vigente	Testo proposto
<p><b>Articolo 12</b> Ogni azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, a' sensi di legge.</p> <p><b>Articolo 14</b> 1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'art. 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</p> <p><b>Articolo 16</b> Per la costituzione e le deliberazioni delle Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, così in prima come nelle successive convocazioni, si applicano le disposizioni di legge.</p> <p><b>Consiglio di Amministrazione</b></p>	<p>qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente articolo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p><b>Articolo 12</b> 1. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge. 2. La delega può essere conferita anche in via elettronica con le modalità stabilite dal regolamento del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998. In tal caso la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società. 3. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.</p> <p><b>Articolo 14</b> 1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli <b>interventuti</b>, nonché ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 2. invariato</p> <p><b>Articolo 16</b> 1. Le assemblee ordinaria e straordinaria prevedono di norma il ricorso a convocazioni successive alla prima; il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che le assemblee ordinaria e/o straordinaria si tengano in un'unica convocazione. 2. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge.</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p><b>Articolo 17</b></p> <p>1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente e sono rieleggibili.</p> <p>2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti").</p> <p>La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.</p> <p>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p>	<p><b>Articolo 17</b></p> <p>1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da <b>sette</b> a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente e sono rieleggibili.</p> <p>2. invariato</p> <p>3. invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.</p> <p>La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>




*Renata Tulli*

*Manni*

Statuto vigente	Testo proposto
<p>Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998" o "Amministratore Indipendente ai sensi del D. Lgs. 58/1998").</p> <p>Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo, corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato le liste e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del "Regolamento Emittenti".</p> <p>c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, e circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.</p> <p>Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p> <p>Le liste sono depositate presso <b>la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</b></p> <p><b>Le liste sono corredate:</b></p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e <b>dell'attestazione o certificazione</b> dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione.</p> <p style="text-align: center;">invariato</p> <p style="text-align: center;">invariato</p> <p style="text-align: center;">invariato</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.</p>	<p>cui alla lettera b) che precede, ed invita gli <b>intervenuti</b> in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.</p>
<p>Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.</p>	<p>invariato</p>
<p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p>	<p>invariato</p>
<p>Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.</p>	<p>invariato</p>
<p>I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.</p>	<p>invariato</p>
<p>Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p>	<p>invariato</p>
<p>Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>invariato</p>
<p>Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>invariato</p>
<p>Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</p>	<p>invariato</p>
<p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano</p>	<p>invariato</p>




*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Statuto vigente	Testo proposto
<p>eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p>	
<p>In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.</p>	invariato
<p>Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, si procederà come segue:</p>	invariato
<p>a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto fino a sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore, dotato dei citati requisiti ed indicato nella medesima lista;</p>	invariato
<p>b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai primi due candidati che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori, dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista;</p>	invariato
<p>c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un unico nominato avente i requisiti citati, si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.</p>	invariato
<p><b>4.</b> Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 2368 e seguenti cod. civ., risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.</p>	4. invariato
<p>Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	invariato
<p>Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risulti rispettivamente eletto uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, il candidato o i due candidati che risulterebbero</p>	invariato

Statuto vigente	Testo proposto
<p>eletti per ultimi in base all'ordine progressivo della lista e tratti dall'unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista.</p> <p><b>5.</b> In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p><b>6.</b> In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.</p> <p>La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.</p> <p><b>Collegio sindacale</b>  <b>Articolo 27</b>  <b>1.</b> 1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.</p> <p><b>2.</b> La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste contengono un numero di candidati elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente.</p>	<p>5. invariato</p> <p>6. invariato</p> <p>invariato</p> <p><b>Articolo 27</b>  1. invariato</p> <p>Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori <b>legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge</b> ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>invariato</p> <p>2. invariato</p> <p>invariato</p>




*Paolillo*

*M. G. R.*

Statuto vigente	Testo proposto
<p>3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista stabilita o richiamata e pubblicata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti").</p> <p>La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.</p> <p>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale</p>	<p>3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista stabilita o richiamata e pubblicata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi <b>del Regolamento Emittenti.</b></p> <p><b>La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.</b></p> <p><b>La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</b></p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>4. Le liste sono depositate presso <b>la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</b></p> <p><b>Le liste sono corredate:</b></p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e <b>dell'attestazione o certificazione</b> dalla quale risulti la titolarità di tale</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>partecipazione;</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Emittenti");</p> <p>c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.</p> <p>Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei quindici giorni di calendario antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.</p> <p>6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.</p> <p>7. Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.</p> <p>8. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.</p> <p>Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.</p> <p>9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati</p>	<p>partecipazione.</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine <b>dei venticinque giorni</b> antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima o <b>unica convocazione</b> chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al <b>quarto giorno</b> successivo a tale data, <b>salvo diverso termine inderogabile richiesto dalle applicabili disposizioni normative pro-tempore vigenti</b>. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.</p> <p>6.</p> <p>invariato</p> <p><del>7.</del></p> <p><b>abrogate</b></p> <p>7. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli <b>intervenuti</b> in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.</p> <p>invariato</p> <p>8.</p> <p>invariato</p>




*Handwritten signature*

*Handwritten signature*


Statuto vigente	Testo proposto
<p>nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.</p>	invariato
<p>Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>	invariato
<p><b>10.</b> E' eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	9. invariato
<p><b>11.</b> Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.</p>	10. invariato
<p><b>12.</b> In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p>	11. invariato
<p><b>13.</b> Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p>	12. invariato
<p>Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.</p>	invariato
<p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra</p>	invariato

Statuto vigente	Testo proposto
<p>sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.</p> <p>In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento e dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.</p> <p><b>14.</b> In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p><b>15.</b> L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p><b>16.</b> I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p><b>13.</b> invariato</p> <p><b>14.</b> invariato</p> <p><b>15.</b> invariato</p> <p><b>16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa.</b></p>
<p><b>Controllo contabile</b>  <b>Articolo 28</b>  Il controllo contabile è esercitato da Società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.</p>	<p><b>REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b>  <b>Articolo 28</b>  <b>La revisione legale è esercitata da Società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge.</b> Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.</p> <p><b>L'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante il periodo di espletamento dell'incarico.</b></p>



*Renata Fu Alfonso*

*Maurizio Comolli*



**Allegato "B" al n. 26.893/7.759 di rep.**

**STATUTO**

**Capo I. DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**Articolo 1**

La società si denomina "ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A."

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

**Articolo 2**

1. La società ha sede in Milano.
2. Possono essere istituite e soppresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.

**Articolo 3**

Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci

**Articolo 4**

1. La Società ha per oggetto l'industria e il commercio editoriale e grafico, l'attività tipografica e in genere ogni attività attinente all'informazione.
2. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari e svolgere quelle attività che saranno ritenute dal Consiglio necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali la produzione e la vendita di carta e di prodotti cartotecnici e affini, nonché di programmi per elaboratori e multimediali; l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio.
3. La Società può altresì prestare fidejussioni e in genere garanzie reali e/o personali anche nell'interesse di Società collegate o facenti parte dello stesso Gruppo, il tutto con espressa esclusione della raccolta del risparmio presso il pubblico e delle attività riservate per legge.

**Articolo 5**

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

**Capo II. CAPITALE SOCIALE**

**Articolo 6**

1. Il capitale è di euro 67.451.756,32 (sessantasettemilioniquattrocentocinquantunomilasettecentocinquantasei virgola trentadue) diviso in n. 259.429.832 (duecentocinquantanovemilioniquattrocentoventinovemilaottocentotrentadue) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 (zero virgola ventisei) ciascuna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.

3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purché parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.

5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.

6. L'assemblea straordinaria del 29 aprile 2009 ha deliberato:

a) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000 (settantottomilioni) mediante emissione di azioni con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, o di warrant;

b) fatta salva, nei limiti di importo di cui al successivo art. 23 comma 2, la competenza del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2410 cod. civ. in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessantamila), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.

#### Articolo 7

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

3. E' escluso il diritto di recesso nell'ipotesi di introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni

#### Articolo 8

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497-*quinquies* e 2467 del codice civile:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.

### Capo III. ASSEMBLEA

#### Articolo 9

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti.

3. Nel caso di convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci la relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea.

L'eventuale richiesta da parte dei soci, ai sensi di legge, di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea deve essere presentata per iscritto e i soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

#### Articolo 10

1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

2. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

#### Articolo 11

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rileveranno ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari.

Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente articolo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

#### Articolo 12

1. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.
2. La delega può essere conferita anche in via elettronica con le modalità stabilite dal regolamento del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998. In tal caso la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.
3. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

#### Articolo 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.
2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.
3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

#### Articolo 14

1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'art. 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

#### Articolo 15

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23 del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

#### Articolo 16

1. Le assemblee ordinaria e straordinaria prevedono di norma il ricorso a convocazioni successive alla prima; il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che le assemblee ordinaria e/o straordinaria si tengano in un'unica convocazione.

2. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge.

### Capo IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 17

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti").

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune control-

lo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998" o "Amministratore Indipendente ai sensi del D. Lgs. 58/1998").

Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.

Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e dell'attestazione o certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato le liste e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del "Regolamento Emittenti".

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, e circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, si procederà come segue:

- a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto fino a sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore, dotato dei citati requisiti ed indicato nella medesima lista;
- b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette

membri, i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai primi due candidati che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori, dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista;

c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un unico nominato avente i requisiti citati, si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.

4. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 2368 e seguenti cod. civ., risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risulti rispettivamente eletto uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, il candidato o i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base all'ordine progressivo della lista e tratti dall'unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista.

5. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

6. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.

#### Articolo 18

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dalla stessa, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società.

2. Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.
4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente.
5. Il Consiglio può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

#### Articolo 19

1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.
2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale, anche individualmente da parte di ciascun membro del collegio, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco Effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche mezzi diversi da quelli sopra elencati.

4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

#### Articolo 20

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

#### Articolo 21

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.

2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

#### Articolo 22

1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 17 dello statuto sociale comporta l'immediata decadenza dalla carica.

#### Articolo 23

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative imperative e l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile e comunque fino ad un importo massimo di euro 400.000.000,00.= (quattrocentomilioni virgola zero zero), fermo restando che l'emissione oltre tale limite spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria. E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società.

#### Articolo 24

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:

a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio stesso sia composto da almeno sette membri, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati.

In caso di dimissioni, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I Comitati,

qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;

c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte dei propri poteri;

d) può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti;

e) nomina, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154 bis del Decreto Legislativo n. 58/1998, tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni dirigenziali in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni.

Il Consiglio provvede, inoltre, a conferire al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

In sede di nomina, il Consiglio provvede ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria di volta in volta vigente, nonché dal presente statuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica per il periodo stabilito in sede di nomina dal Consiglio di Amministrazione.

f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché può determinare i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### Articolo 25

La rappresentanza della società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta.

#### Articolo 26

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2. L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori.

3. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

### CAPO V. COLLEGIO SINDACALE

#### Articolo 27

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste contengono un numero di candidati elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di illeggibilità.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista stabilita o richiamata e pubblicata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi del Regolamento Emittenti.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e dell'attestazione o certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Emittenti");

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data, salvo diverso termine inderogabile richiesto dalle applicabili disposizioni normative pro-tempore vigenti. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

7. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

8. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

9. E' eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

12. Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento e dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

13. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire

in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa.

## **Capo VI. REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Articolo 28**

La revisione legale è esercitata da Società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

L'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante il periodo di espletamento dell'incarico.

## **Capo VII. BILANCIO ED UTILI**

### **Articolo 29**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio a norma di legge.

### **Articolo 30**

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti pro-quota agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.
2. L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

### **Articolo 31**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

### **Articolo 32**

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società.

## **CAPO VIII. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 33**


Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi.

### **Articolo 34**

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

F.to Maurizio Costa

F.to Renata Mariella notaio




**ELENCO PARTECIPANTI**  
**ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 11/11/2010 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
2	FABRIS CARLO			56		56
3	PAPETTI RENATO		in delega di: FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA in delega di: FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA in delega di: FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA		708.144 15.000.000 115.065.514	130.773.658
4	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		2
5	MONTANARELLA BRUNO		in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		28.193 23.737 29	35.478.826


Allegato "C" del  
n. 26893

di rep. 7759

new




RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			<p>in delega di: THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST</p>		<p>107.800</p> <p>14.199</p> <p>103.833</p> <p>47.713</p> <p>29.784</p> <p>1.894</p> <p>1.891</p> <p>131.046</p>	






RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: SANDERSON INTL VALUE TOBACCO FREE FD agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: SANDERSON INTL VALUE GROUP TRUST agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: SILCHESTER INTL INVESTORS VALUE EQ agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: SANDERSON INTL VALUE FUND BERMUDA agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: State of Indiana Public Employees Retirement FD agente: JP MORGAN CHASE BANK in delega di: WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD agente: JP MORGAN CHASE BANK in delega di: OPTIMIX WHOLESAL GLOBAL SHARE TRUST agente: BNP PARIBAS 2S-PARIS		3.432  288.959  498.900  15.445.143  1  168.933  7.449  34.570  6.449	



*Handwritten signature: M. Gualle*

*Handwritten signature: M. Gualle*

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTTI IN PROPRIO	VOTTI IN DELEGA	TOTALE VOTTI
			<p>in delega di: Silchester International Investors Inter</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN</p> <p>agente: JP MORGAN CHASE BANK</p> <p>in delega di: JAGUAR PENSION PLAN</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: SANDERSON INTL VALUE FUND</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: GALLEVA TRUST</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: SILCHESTER TOBACCO FREE EQUITY TRUST</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND</p> <p>agente: BROWN BROTHERS HARR</p> <p>in delega di: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p>		<p>4.332.236</p> <p>5.923</p> <p>1.660</p> <p>1.305.000</p> <p>2.039.758</p> <p>1.872.346</p> <p>130.637</p> <p>14.800</p> <p>7.256</p> <p>2.025</p>	




*guellie*  
*Mendi*

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
6	MONTANARELLA BRUNO		in delega di: SILCHESTER INTL VALUE EQUITY TRUST agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED in delega di: COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED in delega di: CGMI AS AGENT FOR GLOBAL ASCENT LTD MACRO EQUITY STRATEGIES in delega di: PIONEER ASSET MANAGEMENT SA		8.384.265 27.122 10.867 188.509	28.266

**Soci presenti o rappresentati** 40  
**rappresentanti**  
**In proprio** 58  
**In delega** 166.280.750  
**Totale** 166.280.808

pari al 64,0947% delle n. 259.429.832 azioni costituenti il capitale sociale




*Montanarella Bruno*

Ordine del giorno **MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9, 11, 12, 14, 16, 17, 27 E 28 DELLO STATUTO SOCIALE**


ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:36 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:36

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 166.280.808 pari al 64,0947% delle n. 259.429.832 azioni costituenti il capitale sociale




ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 166.280.808 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	Z
FABRIS CARLO		2	56		56	
FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA	Delegato: PAPERETTI RENATO	3		708.144	130.773.658	
FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA	Delegato: PAPERETTI RENATO			15.000.000		
FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA	Delegato: PAPERETTI RENATO			115.065.514		
CARADONNA GIANFRANCO MARIA		4	2		2	

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	28.193	5	35.478.826
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	23.737		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	29		
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	107.800		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	14.199		
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	103.833		
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	47.713		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT R agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	29.784		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	1.894		
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	1.891		
FEDERATION OF RETIREMENT BENEFITS TRUST agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	131.046		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	5.880		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	7.490		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	2.999		




*M. M. M. M.*  
*gualle*  
*new*

agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND agente: NORTHERN TRUST -LO SANDERSON INTL VALUE TOBACCO FREE FD agente: NORTHERN TRUST -LO SANDERSON INTL VALUE GROUP TRUST agente: NORTHERN TRUST -LO SILCHESTER INTL INVESTORS VALUE EQ agente: NORTHERN TRUST -LO LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. agente: NORTHERN TRUST -LO SANDERSON INTL VALUE FUND BERMUDA agente: NORTHERN TRUST -LO State of Indiana Public Employees Retirement FD agente: JP MORGAN CHASE BANK WASHINGTON STATE INVESTMEANT BOARD agente: JP MORGAN CHASE BANK OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SHARE TRUST agente: BNP PARIBAS 25-PARIS Silchester International Investors Inter agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: MONTANARELLA BRUNO  Delegato: MONTANARELLA BRUNO	77.706  1.379  59.207  45.152  12.654  3.432  288.959  498.900  15.445.143  1  168.933  7.449  34.570  6.449  4.332.236
---	--	---



UAVIAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN agente: JP MORGAN CHASE BANK JAGUAR PENSION PLAN agente: NORTHERN TRUST -LO SANDERSON INTL VALUE FUND agente: NORTHERN TRUST -LO GALLEVA TRUST agente: NORTHERN TRUST -LO SILCHESTER TOBACCO FREE EQUITY TRUST agente: NORTHERN TRUST -LO GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND agente: BROWN BROTHERS HARR FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT agente: NORTHERN TRUST -LO WHEELS COMMON INVESTMENT FUND agente: NORTHERN TRUST -LO FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND agente: NORTHERN TRUST -LO SILCHESTER INTL VALUE EQUITY TRUST agente: NORTHERN TRUST -LO COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED CGMI AS AGENT FOR GLOBAL ASCENT LTD MACRO EQUITY STRATEGIES	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	5.923	
	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	1.660	
	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	1.305.000	
	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	2.039.758	
	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	1.872.346	
	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	130.637	
	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	14.800	
	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	7.256	
	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	2.025	
	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	8.384.265	
	Delegato: MONTANARELLA BRUNO P Delegato: MONTANARELLA BRUNO Delegato: MONTANARELLA BRUNO Delegato: MONTANARELLA BRUNO	27.122 10.867 188.509	
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	Delegato: MONTANARELLA BRUNO	28.266	6
		<b>58</b>	<b>166.280.750</b>
		28.266	<b>166.280.808</b>

Tot. Voti in Proprio: 58      Tot. Voti in Delega: 166.280.750      Totale Voti: 166.280.808



*Mano*  
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo  
a sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, in termine utile per il  
Registro Imprese di Milano.

Firmato Renata Mariella

Milano, 25 novembre 2010

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

